



FEASR 2023/2027
GAL F.A.R. Maremma
Bando Intervento SRD14
“Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali”

Aggiornate al 24/04/2026

Le presenti FAQ hanno scopo meramente informativo, esplicativo e di supporto per la compilazione e presentazione delle domande. In caso di discordanza, contrasto o dubbio interpretativo tra il contenuto delle presenti FAQ e quanto stabilito dal bando e dai relativi allegati, prevalgono in ogni caso e a tutti gli effetti di legge le disposizioni contenute nel bando e nella normativa di riferimento. Le risposte fornite in questa sezione non costituiscono un'integrazione, una modifica o una deroga alla disciplina del bando di riferimento. Il GAL F.A.R. Maremma non assume alcuna responsabilità per eventuali interpretazioni errate del bando basate esclusivamente sulla lettura parziale o decontestualizzata delle presenti FAQ.

Le risposte fornite si basano sui dati e sugli scenari prospettati nei quesiti in via generale e astratta. Tali risposte non costituiscono in alcun modo un parere vincolante né un'anticipazione dell'esito dell'istruttoria di ammissibilità che sarà svolta dal GAL. L'ammissibilità delle singole spese e il possesso dei requisiti saranno accertati in modo definitivo ed esclusivo solo in sede di istruttoria formale e sostanziale della singola domanda di aiuto nei tempi e nei modi previsti dal bando e dalle Disposizioni Comuni.

F.A.R. Maremma si riserva il diritto di aggiornare, modificare o rimuovere le presenti FAQ in qualsiasi momento, per garantire la massima aderenza alle disposizioni del bando e alla normativa vigente. Si invitano gli interessati a consultare periodicamente questa pagina fino alla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

➤ **INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**

1D: “Spese generali” come descritti al paragrafo 3.3. Le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento, inclusi gli studi di fattibilità, rientrano in tale macrocategoria?

1R: Come previsto al punto c) del par. 9.4.1 delle “Disposizioni Comuni domande di pagamento” sono ammissibili “(...) le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità”. Pertanto, le spese rientrano in tale tipologia di spesa.

2D: “Investimenti immateriali” come descritti al paragrafo 3.7.3. In particolare in riferimento all’ “Acquisizione di servizi specifici necessari per l’attuazione del progetto” sono ammissibili anche i costi del servizio di consulenza condotto ai fini del monitoraggio/coordinamento del progetto nella fase di realizzazione nel rispetto delle disposizioni del Bando/ Disposizioni Comuni?

2R: Come previsto al punto d) del par. 9.4.1 delle “Disposizioni Comuni domande di pagamento” per investimenti immateriali si intende la “*acquisizione di servizi specifici necessari per l’attuazione del progetto, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali*”. Pertanto, gli investimenti di consulenza e coordinamento del progetto non rientrano in questa tipologia di spesa.

➤ CANTIERABILITA’

3D: “Cantierabilità degli Investimenti” come descritti al paragrafo 3.8. In particolar modo nel suddetto paragrafo si esemplifica che la cantierabilità per le opere soggette a permesso a costruire e/o VIA deve essere acquisita prima della data di presentazione della domanda.

Per acquisizione si intende la presentazione dei soprarichiamati titoli agli uffici competenti, oppure la concessione/rilascio degli stessi?

3R: Come stabilito dal par. 3.8 del bando e dal par. 6.1 delle “Disposizioni Comuni *“per i soggetti privati, il Permesso a Costruire e/o la VIA devono essere già stati ottenuti prima della data di presentazione della domanda di sostegno*”. A conferma di ciò, al paragrafo 3.5 delle “Disposizioni Comuni” si specifica che, a pena di esclusione, la relazione tecnico-analitica allegata alla domanda deve contenere obbligatoriamente l’indicazione degli “estremi” (ovvero numero, data di rilascio e riferimenti dell’atto di approvazione) del Permesso a Costruire e/o della VIA.

➤ CRITERI DI SELEZIONE

4D: Ai fini dell’attribuzione del criterio I.e) cosa si intende per centro abitato di un borgo o frazione?

4R: Ai fini della definizione di “centro abitato, nucleo abitato, località produttiva, case sparse” si fa riferimento alle basi ISTAT. Per quanto riguarda le delimitazioni del “centro abitato” si deve fare riferimento alla delimitazione del centro abitato effettuata dal Comune ai sensi degli art. 3 e 4 del Codice della Strada vigente.

5D: Ai fini dell’attribuzione del criterio V.a) Collaborazioni con enti pubblici per l’attivazione presso l’unità produttiva oggetto della domanda di servizi destinati alla popolazione locale (es. patti di collaborazione, centri polifunzionali, sportelli di servizio alla popolazione locale) Le nostre domande:

1. Possiamo dichiarare V.a in domanda quando la proposta è stata formalmente trasmessa all’ente ma la decisione è ancora pendente?

2. È sufficiente, al momento della presentazione, la ricevuta/protocollo della richiesta inoltrata al Comune?

3. Se al momento della domanda è ammissibile una forma meno che definitiva, lo strumento formale può essere perfezionato tra la presentazione e l’atto di assegnazione (come da §4 ultimo capoverso)?



5R: Il par. 6.4.1 del bando al punto n. 3 prevede che il beneficiario debba presentare a pena di esclusione *“documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, come specificati al par. 4 del bando, ove non già in possesso del GAL”*. Il par. 4 del bando prevede che *“Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell’adozione dell’atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo”*.

Pertanto, il potenziale soggetto beneficiario, in fase di domanda di aiuto deve presentare idonea documentazione che dimostri il possesso del requisito in oggetto. In ogni caso prima dell’adozione dell’atto di assegnazione è tenuto a dimostrare di avere instaurato con l’ente pubblico una collaborazione formale tramite un atto giuridicamente valido.

Si ricorda infine che ai sensi del par. 4 del bando, il criterio in oggetto sarà verificato anche in fase di saldo. Pertanto, lo stesso deve essere posseduto anche al momento della presentazione della domanda di saldo e il suo possesso sarà oggetto dell’istruttoria di accertamento finale. Ne consegue che il soggetto beneficiario è tenuto a produrre, anche in questa fase, idonea documentazione a supporto pena la riduzione del punteggio inizialmente attribuito. In tal caso, se dalla riduzione del punteggio deriva la non finanziabilità del progetto, la relativa domanda viene ricollocata tra quelle non finanziabili con la decadenza del beneficiario e conseguente revoca dell’atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati maggiorati degli interessi.

6D: *“Criteri di selezione” come descritti al paragrafo 4 In particolare in riferimento al Principio V “Tipologia di Investimenti” per il criterio V.a) per “collaborazioni con enti pubblici.... “ si intendono anche eventuali Associazioni di promozione sociale, culturale e/o enti del terzo settore coerenti e finalizzati alla realizzazione di servizi destinati alla popolazione locale?*

6R: Il Criterio di selezione V.a), richiede esplicitamente la presenza di "collaborazioni con enti pubblici" per l'attivazione di servizi destinati alla popolazione locale. Gli Enti del Terzo Settore e le associazioni non sono enti pubblici. Pertanto, un accordo stipulato esclusivamente con un'associazione privata non soddisfa il requisito richiesto dal bando.

7D: *Ai fini dell’attribuzione del criterio V.c) cosa si intende per creazione/introduzione di un nuovo prodotto/servizio da parte dell’azienda beneficiaria?*

7R: Per l’attribuzione del punteggio il potenziale beneficiario deve dimostrare che il prodotto/servizio oggetto del progetto costituisca un prodotto/servizio nuovo fino ad allora mai introdotto o realizzato dall’azienda indipendentemente o meno dalla presenza di analoghi servizi/prodotti offerti da altre imprese. Come indicato nel bando, ai fini dell’attribuzione del punteggio l’investimento ammissibile relativo alla creazione/introduzione di un nuovo/prodotto servizio deve essere superiore al 30% del totale dell’investimento ammissibile previsto dal progetto.



8D: criterio V.d) per “interventi di efficientamento energetico, economia circolare.... “Si intendono anche progetti di riqualificazione di immobili volti all’abbattimento delle barriere architettoniche con una progettazione ecosostenibile?”

8R: Il criterio in oggetto è finalizzato a premiare progetti che realizzano interventi di efficientamento energetico e di economia circolare. L’utilizzo di semplici tecniche e metodi di progettazione ecosostenibile per la realizzazione di un qualsiasi intervento non attiene al criterio in questione che riguarda la natura stessa dell’intervento e non le modalità tecniche per la sua realizzazione.